

Approvazione schema di atto aggiuntivo alla Convenzione per lo svolgimento delle attività inerenti alla concessione dell'assegno di studio previsto dall'articolo 76 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5.

Determinazione n. 12496 del 11/11/2025

Approvazione schema di atto aggiuntivo alla Convenzione per lo svolgimento delle attività inerenti alla concessione dell'assegno di studio previsto dall'articolo 76 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5.

N. 12496 DI DATA 11 NOVEMBRE 2025

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SERV. ISTRUZIONE

OGGETTO:

Approvazione schema di atto aggiuntivo alla Convenzione per lo svolgimento delle attività inerenti alla concessione dell'assegno di studio previsto dall'articolo 76 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5.

RIFERIMENTO : 2025-S167-00134

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 24

LA DIRIGENTE

Premesso che:

l'articolo 30 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5 (di seguito anche "legge sulla scuola") detta le disposizioni per il riconoscimento della parità scolastica e formativa, elencando al comma 4 i requisiti che le istituzioni devono possedere ai fini del riconoscimento della parità.

L'articolo 76, comma 3, della legge sulla scuola prevede la concessione di assegni di studio a favore degli studenti e delle studentesse frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie.

Il Regolamento emanato con D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg, concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi (di seguito anche "Regolamento"), ha dato attuazione ai sopra indicati articoli della legge sulla scuola; in particolare, al Capo III, articoli 20 e 21, descrive i requisiti e le modalità per la concessione agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie dell'assegno di studio a sostegno delle spese di iscrizione e frequenza,

prevedendo, ai fini dell'ammissione all'intervento, la valutazione della condizione economica familiare dello studente, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Con deliberazione n. 1570 del 17 ottobre 2025 la Giunta provinciale ha approvato i nuovi criteri e modalità per la concessione dell'assegno di studio di cui all'articolo 76 della legge Provinciale 7

agosto 2006, n. 5, rinviando ad apposito provvedimento del Servizio Istruzione l'adeguamento delle convenzioni in essere con gli istituti paritari e dei relativi contratti di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali e conferimento delle relative istruzioni.

Tutto ciò premesso, tenuto conto delle nuove modalità di presentazione delle richieste dell'assegno di studio,

è necessario approvare il seguente schema di atto aggiuntivo alla Convenzione tra la struttura provinciale competente e le istituzioni scolastiche paritarie, che va ad aggiornare quella attualmente vigente e approvata con determinazione della Dirigente del Servizio Istruzione n. 11112

del 15 ottobre 2024 con cui sono disciplinati i compiti istruttori e le attività inerenti l'informazione e la corresponsione dell'importo dell'assegno di studio da parte delle scuole paritarie.

Con mail dell'Ufficio programmazione e organizzazione dell'istruzione del 23 ottobre 2025, è stata inviata alle istituzioni scolastiche paritarie la bozza di schema di atto aggiuntivo alla predetta Convenzione approvata con determinazione n. 11112/2024, comprensivo del "Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni", al fine di acquisire un preventivo assenso informale.

Tutte le istituzioni scolastiche, entro il 29 ottobre 2025, hanno comunicato la propria accettazione del testo dello schema di atto aggiuntivo, e pertanto del testo aggiornato della sopra citata Convenzione e relativo "Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni", con le rispettive mail di risposta al mittente.

Tenuto conto di quanto descritto è ora possibile procedere all'affidamento del predetto servizio, sulla base dell'aggiornamento previsto nello schema di atto aggiuntivo alla Convenzione attualmente vigente e approvata con determinazione della Dirigente del Servizio Istruzione n. 11112

del 15 ottobre 2024 e, al fine di una miglior comprensione, si approvano anche il testo coordinato della Convenzione e del Contratto di nomina a responsabile del trattamento alla stessa allegato.

Tutto ciò premesso,

- vista la legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5;

RIFERIMENTO : 2025-S167-00134

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 24

- visto il Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg;

- visti gli atti citati in premessa,

DETERMINA

1. di approvare lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione attualmente vigente e approvata con determinazione della Dirigente del Servizio Istruzione n. 11112 del 15 ottobre 2024 per lo svolgimento delle attività inerenti la concessione dell'assegno di studio previsto dall'articolo 76 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5., comprensivo del "Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni", di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il testo coordinato della Convenzione di cui al punto 1 e del "Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni" ad essa allegato, come risultanti all'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di procedere alla sottoscrizione dello schema di atto aggiuntivo di cui al punto 1 mediante scrittura privata ad avvenuta esecutività della presente determinazione;

4. di dare atto che l'affidamento d'incarico di cui al punto 1. non comporta alcun impegno di spesa.

RIFERIMENTO : 2025-S167-00134

Pag 3 di 4 FG

Num. prog. 3 di 24

001 All. A) schema di atto aggiuntivo la concessione di assegni di studio 002 All. B) convenzione concessione assegni di studio Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

LA DIRIGENTE

Sandra Cainelli RIFERIMENTO : 2025-S167-00134

Pag 4 di 4

Num. prog. 4 di 24

Allegato A)

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO

DELLE ATTIVITÀ INERENTI LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO
PREVISTO DALL'ARTICOLO 76 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 7
AGOSTO 2006, N. 5.

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE

APPROVATA CON DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE
N. 11112 del 15 ottobre 2024

Tra le parti:

- (1) Provincia AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO ISTRUZIONE, con sede in Trento,
Piazza Dante n. 8, codice fiscale 00337460224, rappresentata dalla dott.ssa SANDRA
CAINELLI, nata a Trento il 23 giugno 1969, c.f. CNLSDR69H63L378G, che interviene e agisce nella sua
qualità di Dirigente del Servizio Istruzione, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n.
6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n.
7106 di data 19 giugno 1998;

- (2) _____
_____, con sede legale in _____ (____), Via _____ n. _____
codice fiscale _____, rappresentato/a da:

_____, nato/a a _____ (____) il _____, c.f.
_____ che interviene e agisce nella sua qualità di rappresentante

legale/procuratore del rappresentante legale del predetto ente,

di seguito più brevemente denominato "Scuola";

coniuntamente denominate anche "Parti";

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1509 di data 2 ottobre 2020, come modificata con
deliberazione n. 1843 di data 14 ottobre 2022, sono state approvate le disposizioni per la concessione e
l'erogazione degli assegni di studio per le istituzioni scolastiche paritarie, approvando l'allegato A) "Criteri e
modalità per la concessione degli assegni di studio di cui all'articolo 76,
comma 3, della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5" e l'allegato B) "Disciplinare ICEF -
Individuazione degli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica
familiare, ai fini dell'ammissione all'assegno di studio per spese di iscrizione e frequenza delle istituzioni
scolastiche paritarie (articolo 76 della l.p. sulla scuola 7 agosto 2006, n.

5)";

- con determinazione della Dirigente del Servizio Istruzione n. 11112 del 15 ottobre 2024 è stato approvato lo
schema di convenzione per lo svolgimento delle attività inerenti la concessione dell'assegno di studio previsto
dall'articolo 76 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n.

5; in data 25 ottobre 2024 codesta Istituzione scolastica paritaria ha sottoscritto la predetta Convenzione (ns
protocollo n.);

- con deliberazione n. 1256 di data 29 agosto 2025 avente ad oggetto "Nuove disposizioni per la valutazione
della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge
provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (disciplina ICEF)" sono stati introdotti quattro Num. prog. 5 di 24
indicatori afferenti alle macro-aree di interventi agevolativi settoriali provinciali, l'introduzione dei quali sarà
attuata in via graduale e progressiva cominciando dall'indicatore "Famiglia" previsto per gli interventi a
favore delle famiglie con figli, disponibile a partire da settembre 2025.

- con deliberazione n. 1250 di data 29 agosto 2025 è stato approvato il nuovo modello di 'Dichiarazione
sostitutiva ICEF' e le nuove 'Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione ICEF-reddito e patrimonio
2024';

- la Provincia di Trento, inoltre, allineandosi alle priorità progettuali del Progetto Bandiera sulla
digitalizzazione della pubblica amministrazione provinciale e alle scadenze previste dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, sta proseguendo con la trasformazione digitale e di semplificazione della pubblica
amministrazione trentina (deliberazione della Giunta Provinciale n.

1664 di data 16 settembre 2022). All'interno di tale quadro di trasformazione digitale e di semplificazione
della pubblica amministrazione, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, anche le domande di assegno di
studio per gli studenti e le studentesse frequentanti le scuole paritarie della Provincia dovranno essere
presentate attraverso il sito della Provincia autonoma di Trento www.provincia.tn.it nell'area Servizi,

avvalendosi della "Stanza del Cittadino" mediante le credenziali del Servizio Pubblico di Identità Digitale - SPID (info: <https://www.spid.gov.it>), con la Carta d'Identità Elettronica - CIE (info: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it>) e con la Carta provinciale dei Servizi - CPS (info: [Attivare-la-Carta-Provinciale-dei-Servizi](#), compilando on line il modulo predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di istruzione, nella finestra temporale che va dal 20 ottobre al 20 dicembre di ogni anno; solo per l'anno scolastico 2025/26 la finestra temporale è fissata nel periodo dal 3 novembre al 20 dicembre 2025;

- alla luce di tali novità la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 1570 del 17 ottobre 2025, ha approvato i nuovi criteri e modalità per la concessione dell'assegno di studio di cui all'articolo 76 della legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, sostituendo gli allegati A e B della predetta deliberazione 1509/2020 con il nuovo Allegato A.

Tutto ciò premesso, tenuto conto delle nuove modalità di presentazione delle richieste dell'assegno di studio, con determinazione n. XXX della Dirigente del Servizio Istruzione è stato approvato il seguente atto aggiuntivo alla Convenzione approvata con determinazione della Dirigente del Servizio istruzione n. 11112 del 15 ottobre 2024.

Art. 1

1. La Convenzione di cui alla determinazione della Dirigente del Servizio istruzione n. 11112 del 15 ottobre 2024 è modificata come segue:

"1) nell'articolo 1:

- al comma 1 le parole "il ricevimento, la compilazione e la trasmissione per via telematica della domanda di assegno di studio" sono sostituite dalle parole "l'informazione e la corresponsione dell'importo dell'assegno di studio";

- il comma 2 è soppresso;

2) nell'articolo 2:

- il comma 1 è soppresso;

- al comma 2 dopo le parole "degli studenti" sono aggiunte le parole "e delle studentesse";

- al comma 3 le parole "nei successivi articoli 3 e 4" sono sostituite dalle parole "nel successivo articolo 3";

3) l'articolo 3 è abrogato;

4) nell'articolo 4:

- al comma 1 la parola "inoltre" è soppressa;

- è aggiunto infine il seguente comma "2bis. La Scuola deve informare la Provincia delle domande relative a studenti che non hanno maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.P.P. 1 ottobre 2008, n.

42-149/Leg, comma 1 lettere b) e c) relativi alla promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce e alla frequenza alla classe di iscrizione per almeno un quadrimestre nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di Num. prog. 6 di 24 studio si riferisce; la comunicazione deve essere inviata non appena trascorso tale periodo minimo di iscrizione e frequenza";

5) all'articolo 5, comma 3, le parole "relativi agli alunni e ai genitori degli alunni o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore nonché ai componenti del rispettivo nucleo familiare." sono sostituite dalle parole "relativi agli studenti e studentesse beneficiari dell'assegno.";

6) all'articolo 6:

- al comma 1, lettera b) le parole "e provvedere agli adempimenti per la connessione della Scuola al sistema informativo ai fini della compilazione, della sottoscrizione e della trasmissione telematica delle domande di assegno di studio" sono sopresse;

- al comma 1 lettera d) le parole "il sistema informativo" sono sostituite dalle parole "la Stanza del cittadino e la relativa protocollazione della richiesta tramite PiTre";

- al comma 1 è inserita la seguente lettera "dbis) comunicare alla Scuola l'elenco degli studenti per i quali è stato richiesto l'assegno di studio al fine di avere una conferma da parte della Scuola della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20 del D.P.P. 1 ottobre 2008, comma 3 lettere b) e c)";

7) all'articolo 7 il comma 3 è soppresso;

8) l'articolo 8 è abrogato;

9) l'articolo 9 è abrogato;

10) all'articolo 12 è aggiunto il seguente comma "2bis. In caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico,

mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico la Provincia ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione comunicandone le ragioni alla scuola";

13) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Disposizioni anticorruzione e codice di comportamento 1. La Scuola, con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo soggetto contraente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essa riferiti.

2. La scuola, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27 settembre 2024 (consultabile sul sito istituzionale della Provincia a questo link

https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html) a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso e costituenti l'Allegato N/1 - del vigente contratto Provinciale di lavoro disponibile al link: CCPL

2016-2018 dd 01-10-2018.htm che dichiara di aver visionato e la cui violazione costituisce causa di risoluzione della Convenzione. La Scuola si impegna a darne ampia conoscenza.

3. La scuola dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti sopra citato e, ai sensi dell'art. 18 del medesimo Codice si impegna a trasmettere relativa copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

Num. prog. 7 di 24

5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente dell'APAC n.

Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. La scuola, si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

7. La Scuola si impegna, compatibilmente con il proprio dispositivo interno di certificazione, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione (la policy anticorruzione) di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016

approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 129 di data 07 febbraio 2025 e disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link

https://trasparenza.Provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.

8. La Scuola, fermo restando quanto previsto dalla deliberazione di data 26.06.2019 n. 617 di A.N.AC, inoltre, si impegna a:

- rispettare quanto previsto dal vigente Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle istituzioni scolastiche e formative Provinciali nella sezione relativa alle istituzioni scolastiche e formative paritarie;

- predisporre ed attuare nella gestione dei servizi affidati le disposizioni impartite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in quanto compatibili con la specificità ordinamentale dell'Ente contraente e tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza recate dalla citata sezione suddetto Piano, anche promosse dal Dirigente della struttura Provinciale competente, di concerto con il RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)

nell'ambito della vigilanza esercitata per lo svolgimento dell'attività di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 45 del vigente Piano triennale nel sistema educativo Provinciale."

Art. 2

1. L'Allegato alla Convenzione "Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni" è modificato come segue:

1) nell'articolo 1 le parole "il ricevimento, la compilazione e la trasmissione per via telematica al titolare delle domande di assegno di studio" sono sostituite dalle parole "la corresponsione degli assegni di studio (attività meglio specificata nei successivi articoli)";

2) l'art. 3 è sostituito dal seguente Art. 3

Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali soltanto sulla base delle istruzioni documentate (anche successivamente rilasciate, nel corso del rapporto) da parte del Titolare, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese Terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto europeo o nazionale cui è soggetto il Responsabile; in tal caso, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trattamento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi Terzi ovvero organizzazioni internazionali, fatti salvi i casi eccezionali e di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 49 del Regolamento applicabili alla presente fattispecie contrattuale, ciò potrà avvenire esclusivamente ai sensi dell'art.

45 del Regolamento. Sono vietati, pertanto, i trasferimenti basati sugli ulteriori strumenti previsti dal Capo V del Regolamento.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, europee o nazionali, relative alla protezione dei dati.

I dati personali trattati dal Responsabile riguardano:

a) dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni):

dati anagrafici identificativi e dati di contatto del richiedente (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita e residenza, importo dell'assegno di studio assegnato con Num. prog. 8 di 24

determinazione del Servizio istruzione) e del destinatario del beneficio (nome, cognome, codice fiscale);

istituto scolastico di iscrizione del destinatario del beneficio;

importo dell'assegno presunto calcolato in base all'indicatore ICEF Famiglia al momento della presentazione della domanda online e importo dell'assegno di studio assegnato con determinazione del Servizio istruzione; promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce;

frequenza alla classe di iscrizione per almeno un quadrimestre nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce.

Le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano i singoli cittadini che richiedono l'ammissione all'assegno di studio e di coloro che ne beneficiano.

In relazione al rapporto contrattuale di cui in premessa, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e nello specifico (come previsto dall'art. 76 della legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e dagli articoli 20, 21 e 22 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg) per dare corso alla procedura, di interesse del richiedente, di concessione dell'assegno di studio (di seguito più brevemente indicata come "Finalità del trattamento").

In particolare, il Responsabile opera mediante:

- ricezione, da parte del Titolare, di un elenco dei nominativi degli studenti richiedenti l'assegno di studio;

- l'invio, su richiesta del Titolare, di un elenco dei nominativi degli studenti richiedenti che non hanno raggiunto i requisiti di cui all'art. 20 del D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg,

comma 1 lettere b) e c) relativi alla promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce e alla frequenza alla classe di iscrizione per almeno un quadrimestre nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce;

- la ricezione dell'elenco dei beneficiari dell'assegno di studio da parte del Titolare e contenente i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, scuola frequentata, importo dell'assegno presunto calcolato in base all'indicatore ICEF Famiglia al momento della presentazione della domanda online e importo dell'assegno di studio assegnato con determinazione del Servizio istruzione;

• la detrazione dalla retta di iscrizione e frequenza dell'anno scolastico di riferimento di un importo pari all'ammontare dell'assegno di studio concesso; successivamente farà sottoscrivere a ciascun richiedente una quietanza che certifica l'avvenuta detrazione dalla retta di iscrizione e frequenza dell'anno scolastico di riferimento di un importo pari all'assegno di studio concesso dalla Provincia; le quietanze saranno trasmesse dalla Scuola alla Provincia entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Il Responsabile non può utilizzare i dati e le informazioni ricevute dal Titolare se non per le Finalità del trattamento previste dal presente accordo.

La durata del trattamento coincide con il termine del Contratto".

Art. 3

1. Le modifiche apportate con il presente atto aggiuntivo decorrono dall'anno scolastico 2025-26.

2. Le Parti confermano tutte le altre clausole contenute nella Convenzione approvata con determinazione della Dirigente del Servizio istruzione n. 11112 del 15 ottobre 2024, in quanto compatibili con le condizioni stabilite nel presente atto aggiuntivo.

Num. prog. 9 di 24

Letto, accettato e sottoscritto IL/LA DIRIGENTE LA SCUOLA

Il Legale rappresentante _____

(firma e timbro della scuola)

Trento, lì _____

Num. prog. 10 di 24

Allegato B)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PREVISTO DALL'ARTICOLO 76 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 7 AGOSTO 2006, N.5.

Tra le parti:

(1) Provincia AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO ISTRUZIONE, con sede in Trento, Piazza Dante n. 8, codice fiscale 00337460224, rappresentata da:

- dott.ssa SANDRA CAINELLI, nata a Trento il 23 giugno 1969, c.f. CNLSDR69H63L378G, che interviene e agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Istruzione, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

(2) _____
_____, con sede legale in _____ (____), Via _____ n. _____
codice fiscale _____, rappresentato/a da:

- _____, nato/a a _____ (____) il _____,
c.f. _____ che interviene e agisce nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore del rappresentante legale del predetto ente, di seguito più brevemente denominato "Scuola".

Premesso che:

- l'articolo 76 della legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" prevede la concessione di assegni di studio agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie con sede in Provincia di Trento,

per far fronte alle spese d'iscrizione e frequenza, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento, tenendo conto della capacità economica della famiglia;

- il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n.

42-149/Leg disciplina nel dettaglio l'intervento previsto dall'articolo 76 della legge Provinciale n. 5/2006, in particolare:

- l'articolo 20 elenca i requisiti per l'ammissione all'assegno di studio, rinviando alla Giunta Provinciale l'adozione dei criteri e dei parametri di valutazione della condizione economica familiare, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 6 della legge Provinciale 1 febbraio 1993 n. 3, nonché la determinazione della misura minima e massima dell'ammontare dell'assegno di studio concedibile;

- l'articolo 21 stabilisce le modalità di presentazione della richiesta di assegno di studio e indica gli aspetti

che devono, in particolare, essere disciplinati nella Convenzione con le istituzioni paritarie, rinviando alla Giunta Provinciale l'approvazione del modulo di richiesta dell'assegno di studio;

- l'articolo 22 stabilisce le modalità di concessione ed erogazione dell'assegno di studio, rinviando a determinazione del dirigente della struttura Provinciale competente l'approvazione dell'elenco degli studenti beneficiari e l'assegnazione alle istituzioni paritarie convenzionate delle somme complessive di spettanza, ai fini dell'erogazione degli assegni di studio ai beneficiari tramite detrazione del rispettivo importo dalla retta di iscrizione e frequenza;

Num. prog. 11 di 24

le Parti convengono quanto di seguito:

Art. 1

Oggetto della Convenzione 1. Costituisce oggetto di questa Convenzione l'espletamento a favore dei cittadini, che intendono accedere all'assegno di studio previsto dall'articolo 76, comma 3, della legge Provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, di seguito denominata "legge Provinciale" e disciplinato dall'articolo 20 del regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 1 ottobre 2008, n.42-149/Leg, di seguito denominato "Regolamento", delle attività inerenti l'informazione e la corresponsione dell'importo dell'assegno di studio secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

2. soppresso 3. Nella Convenzione, ove non diversamente indicato, con il termine "Provincia" si intende il Servizio competente in materia di istruzione paritaria della Provincia autonoma di Trento.

Art. 2

Obblighi della Scuola 1. soppresso 2. La Scuola informa le famiglie degli studenti e delle studentesse in merito alla stipula della Convenzione nel modulo di iscrizione alla scuola stessa.

3. La Scuola si impegna a svolgere le attività specificate nel successivo articolo 3 senza alcun onere a carico della Provincia e dei richiedenti l'assegno di studio.

Art. 3

abrogato Art. 4

Obblighi inerenti la corresponsione dell'assegno di studio 1. La Scuola si impegna a svolgere le seguenti attività:

a) informare ciascun richiedente dell'avvenuta concessione del beneficio da parte della Provincia;

b) detrarre dalla retta di iscrizione e frequenza dell'anno scolastico di riferimento un importo pari all'ammontare dell'assegno di studio concesso; la detrazione è

effettuata dalla Scuola non appena ricevuto dalla Provincia l'elenco dei beneficiari dell'assegno di studio; la Scuola non può opporre eccezioni relative ai suoi rapporti con la Provincia al fine di violare o ritardare l'adempimento di tale obbligo.

2. La Scuola fa sottoscrivere a ciascun richiedente una quietanza che certifica l'avvenuta detrazione dalla retta di iscrizione e frequenza dell'anno scolastico di riferimento di un importo pari all'assegno di studio concesso dalla Provincia; le quietanze sono trasmesse dalla Scuola alla Provincia entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

2bis. La Scuola deve informare la Provincia delle domande relative a studenti che non hanno maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg,

comma 1 lettere b) e c) relativi alla promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce e alla frequenza alla classe di Num. prog. 12 di 24

iscrizione per almeno un quadrimestre nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce; la comunicazione deve essere inviata non appena trascorso tale periodo minimo di iscrizione e frequenza.

Art. 5

Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali 1. La Scuola si obbliga a garantire l'osservanza della riservatezza sugli atti e sulle informazioni di cui viene a conoscenza e a non utilizzarli né divulgarli neppure successivamente alla scadenza o alla cessazione della Convenzione e si impegna a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione e nell'ambito dei procedimenti connessi e sequenziali alla sua attuazione.

2. Le parti si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna Parte e riferiti alla stessa, ai dipendenti e alle persone fisiche connessi alla relativa organizzazione del servizio affidato siano trattati nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (General Data Protection Regulation,

"GDPR") e del D.lgs.

30/06/2003 n. 196 ("Codice Privacy"), e delle successive modifiche ed integrazioni.

3. In relazione al servizio affidato, per i dati connessi alla sua gestione, Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento. Nell'ambito dell'attività oggetto della presente Convenzione la scuola viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli studenti e studentesse beneficiari dell'assegno. Il trattamento di tali dati, da parte della Scuola può e deve avvenire esclusivamente in ragione del servizio affidato. Pertanto, la Scuola, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nella presente Convenzione e nei limiti e per la durata della stessa. A tal fine, costituisce parte integrante alla presente Convenzione, il "contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni". La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata della presente Convenzione e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

4. Per tutte le attività poste in essere dalla scuola nell'ambito dell'attività oggetto della presente Convenzione e non contemplate dal terzo comma del presente articolo, che comportano il trattamento di dati personali, Titolare del trattamento è l'Istituzione scolastica paritaria. In qualità di Titolare del trattamento, l'Istituzione scolastica paritaria affidataria del servizio si impegna al rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 e risponde dei relativi obblighi di cui alla sezione 1 del capo IV del regolamento stesso, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14.

5. Al fine della verifica della legittimità di tutto quanto attiene il trattamento dei dati, la Scuola deve fornire alla Provincia tutte le informazioni richieste e quant'altro necessario per lo svolgimento da parte di quest'ultima delle funzioni di vigilanza.

Art. 6

Obblighi della Provincia Num. prog. 13 di 24

1. La Provincia si impegna a svolgere le seguenti attività:

a) comunicare alla Scuola l'adozione del provvedimento di approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione degli assegni di studio e l'arco temporale stabilito per la presentazione delle domande nell'anno scolastico di riferimento;

b) approvare il modulo di domanda;

c) assistere la Scuola in merito ai quesiti posti dai richiedenti riguardanti i dati da dichiarare nella domanda;

d) ricevere le domande di assegno di studio attraverso la Stanza del cittadino e la relativa protocollazione della richiesta tramite PiTre ed avviare l'istruttoria per l'approvazione dell'elenco degli studenti beneficiari e l'assegnazione alla Scuola della somma complessiva di spettanza, ai fini della corresponsione degli assegni di studio tramite detrazione del rispettivo importo dalla retta di iscrizione e frequenza;

dbis) comunicare alla Scuola l'elenco degli studenti per i quali è stato richiesto l'assegno di studio al fine di avere una conferma da parte della Scuola della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20 del D.P.P. 1 ottobre 2008, comma 3 lettere b) e c);

e) comunicare alla Scuola l'elenco dei beneficiari e provvedere all'erogazione della somma complessiva assegnata.

2. Le modifiche o integrazioni da apportare alle domande di assegno di studio dopo la scadenza del termine di presentazione sono effettuate a cura della Provincia.

Art. 7

Responsabilità e controlli 1. La Provincia verifica l'ammissibilità delle domande e la corretta attribuzione degli assegni nella misura spettante a ciascun beneficiario ed esercita i controlli previsti dalla vigente normativa in ordine alla veridicità delle dichiarazioni effettuate dai richiedenti nella domanda di assegno di studio.

2. Nel caso di errori inerenti l'ammissibilità della domanda o l'entità dell'assegno, ogni eventuale conseguente rapporto intercorre tra la Provincia ed il richiedente. Nel caso di revoca o decadenza dell'assegno di studio per dichiarazioni non veritiere l'onere di attivare la procedura correlata al recupero delle somme

indebitamente erogate è a carico della Provincia.

3. soppresso Art. 8

abrogato Art. 9

abrogato Art. 10

Decorrenza e durata 1. La Convenzione ha effetto a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 intendendosi per "anno scolastico" il periodo dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo, e si rinnova tacitamente per la durata di 5 (cinque) anni.

2. La Convenzione si intende risolta con il giorno 1° settembre 2029.

Num. prog. 14 di 24

Art. 11

Risoluzione della Convenzione 1. La Convenzione è risolta nel caso di mancato rispetto da parte della Scuola degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, previa diffida della Provincia a provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Art. 12

Cessazione dell'attività e diritto di recesso 1. In caso di cessazione dell'attività o di recesso unilaterale, la Scuola è tenuta a comunicare alla Provincia l'impossibilità o la non volontà di proseguire il rapporto contrattuale almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale del contratto a mezzo di posta elettronica certificata.

2. In caso di cessazione del rapporto con la Provincia per scadenza della Convenzione, risoluzione, recesso unilaterale o chiusura dell'attività, la Scuola deve procedere alla cancellazione dai propri archivi informatici di eventuali copie di domande, dandone comunicazione alla Provincia.

2bis. In caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico la Provincia ha la facoltà di recedere dalla presente Convenzione comunicandone le ragioni alla scuola.

Art. 13

Disposizioni anticorruzione e codice di comportamento 1. La Scuola, con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo soggetto contraente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essa riferiti.

2. La Scuola, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27 settembre 2024 (consultabile sul sito istituzionale della Provincia a questo link

[https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.](https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html)

html) a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso e costituenti l'Allegato N/1 - del vigente contratto Provinciale di lavoro disponibile al link: CCPL 2016-2018 dd 01-10-2018.htm che dichiara di aver visionato e la cui violazione costituisce causa di risoluzione della Convenzione. La Scuola si impegna a darne ampia conoscenza.

3. La Scuola dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti sopra citato e, ai sensi dell'art. 18 del medesimo Codice si impegna a trasmettere relativa copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Num. prog. 15 di 24

Codice di comportamento e assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla circolare del Dirigente dell'APAC

n. prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. La Scuola si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

7. La Scuola si impegna compatibilmente con il proprio dispositivo interno di certificazione, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione (la policy anticorruzione) di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 129 di data 07 febbraio 2025 e disponibile nel portale

Amministrazione trasparente al link

https://trasparenza.Provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-dellacorruzione.html.

8. La Scuola, fermo restando quanto previsto dalla deliberazione di data 26.06.2019 n. 617

di A.N.AC, inoltre, si impegna a:

- rispettare quanto previsto dal vigente Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle istituzioni scolastiche e formative provinciali nella sezione relativa alle istituzioni scolastiche e formative paritarie;

- predisporre ed attuare nella gestione dei servizi affidati le disposizioni impartite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in quanto compatibili con la specificità ordinamentale dell'Ente contraente e tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza recate dalla citata sezione suddetto Piano, anche promosse dal Dirigente della struttura provinciale competente, di concerto con il RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) nell'ambito della vigilanza esercitata per lo svolgimento dell'attività di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 45 del vigente Piano triennale nel sistema educativo Provinciale.

IL/LA DIRIGENTE LA SCUOLA

Il Legale rappresentante _____

(firma e timbro della scuola)

Trento, li _____

Num. prog. 16 di 24

CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DELLE RELATIVE ISTRUZIONI.

Tra Provincia autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante n. 8, codice fiscale e partita IVA 00337460224, rappresentata da:

- dott.ssa SANDRA CAINELLI, nata a Trento il 23 giugno 1969, c.f.

CNLSDR69H63L378G, che interviene e agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio istruzione;
e, con sede legale in

....., via.....

.....n..... C.F., rappresentato/a da

....., nato/a il che interviene e agisce nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore del rappresentante legale del suddetto ente,
di seguito, congiuntamente, le "Parti".

Premesso che:

- tra la Provincia autonoma di Trento e il/la
intercorre una Convenzione di data avente come oggetto l'affidamento dell'incarico per lo svolgimento delle attività inerenti la concessione dell'assegno di cui all'articolo 76 della legge provinciale n. 5/2006;

- tale rapporto implica, necessariamente, il trattamento, da parte del/della, di dati personali di cui la Provincia autonoma di Trento è Titolare del trattamento;

- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il "Regolamento") "si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione";

- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento

soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";

- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, "Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare...";

- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, "I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento";

- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, "...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo...";

- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il "Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del Num. prog. 17 di 24 trattamento";

- a seguito delle dichiarazioni rilasciate e delle garanzie offerte di cui alla nota prot.

n. [se del caso, menzionare i Codici di Condotta, ex art. 40 del GDPR, a cui ha aderito il Responsabile, e/o le Certificazioni dallo stesso ottenute e/o menzionare il fatto di non aver subito attacchi in grado di comportare violazione dei dati da 5

anni, o altro periodo adeguato] dal/dalla....., in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento, tale soggetto è stato ritenuto idoneo ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento;

Tutto ciò premesso e considerato,

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

si conviene quanto segue.

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento e, più precisamente, allo scopo di garantire il rispetto dei relativi paragrafi 3 e 4, con il presente contratto (di seguito,

il "Contratto") la Provincia autonoma di Trento, in qualità di "Titolare del trattamento"

(di seguito, il "Titolare"), nomina il/la "Responsabile del trattamento" (di seguito, il "Responsabile"), in relazione all'attività inerente la corresponsione degli assegni di studio (attività meglio specificata nei successivi articoli) di cui all'art. 76 della legge provinciale n. 5/2006 per il periodo 01-09-2024/31-08-2029. Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto - con la diligenza di cui all'art.

1176, comma 2, del Codice Civile - della predetta normativa europea, della connessa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2 - Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare a norma del Regolamento. Si precisa che le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al Capo V del Regolamento.

Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento.

Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento, o che pregiudichi i diritti o le libertà

fondamentali degli interessati. In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti al momento della sottoscrizione del Contratto, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati possano essere pubblicati sul sito istituzionale e/o sulla bacheca del Titolare, per finalità di trasparenza (artt. 13, 14 e 15 del Regolamento) nei confronti degli interessati, o comunque resi noti agli stessi.

Art. 3 - Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali soltanto sulla base delle istruzioni documentate

(anche successivamente rilasciate, nel corso del rapporto) da parte del Titolare, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese Terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto europeo o nazionale cui è soggetto il Responsabile; in tal caso, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trattamento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi Terzi ovvero organizzazioni internazionali, fatti salvi i casi eccezionali e di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 49 del Regolamento applicabili alla presente fattispecie contrattuale, ciò potrà avvenire esclusivamente ai sensi ... **ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...**